



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 come
integrato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 (Correttivo al
Codice degli appalti pubblici)

Adottato con deliberazione della G.C. n. 125 del 03/12/2025

INDICE

PROPOSTA DI REGOLAMENTO

CAPO I **Principi generali**

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II **Incentivo per lavori**

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III **Incentivo per acquisizione di servizi e forniture**

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV **Norme comuni**

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 - Informazione e confronto
- Art. 19 - Decorrenza regolamento

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
 - il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice,
- è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile EQ competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti assunti a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile E.Q. competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.
7. In caso di attività svolta in forma mista, in parte da dipendenti dell'Ente ed in parte da soggetti esterni, l'incentivo spettante al personale interno è quantificato e ridistribuito in misura pari al 60% dell'aliquota corrispondente all'attività. In caso di attività svolta interamente da gruppi esterni, l'incentivo per il personale interno che svolge attività di supporto per la relativa fase è riconosciuta nella percentuale del 40%.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001.
9. Il responsabile E.Q. che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle situazioni di cui al comma precedente oltre a eventuali situazioni di conflitto di interessi così

come definito dall'art 16 del Codice..

10. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro dovrà essere adottato di prassi al momento della determina a contrattare.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale dipendente dell'Ente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00)
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 140.000,00 (centoquarantamila/00)
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56
- e) i lavori in amministrazione diretta
- f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta dalla Centrale di Committenza (CUC), ai sensi dell'informativa della Giunta dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa n° 59 del 31.10.2023, alla stessa è attribuita una quota pari al 15% (quindici per cento) dell'incentivo liquidabile secondo quanto previsto dal presente Regolamento per le singole procedure. Tale quota è 2. comprensiva delle due componenti (incentivo al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%).

3. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

4. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa Centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di

cui all'art. 4, c. 1;

- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile E.Q. di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare. Il calcolo viene effettuato applicando nel rispetto di quanto previsto agli articoli 1 e 2, la percentuale della misura incentivante sotto indicata per ciascuno dei gruppi/scaglioni individuati fino alla concorrenza dell'intero valore di affidamento:

Importo lavori	% da destinare al fondo
Fino a euro 1.500.00,00	2,00%
> euro 1.500.00,00 e < soglia di rilevanza europea	1,8%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1,6%

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

2. L'incentivo è previsto anche per le procedure dichiarate urgenti che richiedono l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi e/o forniture ai sensi dell'art. 140 del Codice salvo diversa disposizione del RUP.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Fasi Attività tecnica	Percentuale
a) Programmazione della spesa per investimenti – Responsabile Unico del Progetto	2 %
b) Attività del Responsabile unico del progetto (RUP)	25 %
B1) Responsabile unico del progetto (RUP)	12 %
b2) Responsabile di procedimento nella fase di affidamento (da attribuire alla Centrale Unica di Committenza CUC per le procedure di affidamento alla stessa delegate o al Responsabile interno del sub-procedimento di affidamento)	5 %
b3) Per il responsabile di procedimento nella fase di programmazione, progettazione e esecuzione	4 %
b4) Collaboratori amministrativi	4 %
c) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	23 %
c1) per le attività tecniche relative all'intervento	11 %
c2) per le attività amministrative dell'intervento di cui:	12 %
c2.1) supporto alle procedure di gara/gestione della gara (da attribuire alla CUC per le procedure di affidamento alla stessa delegate o alla struttura amministrativa interna comunale che si è occupata della procedura)	5 %
C2.2) collaboratori amministrativi	5 %
C2.3) revisione schema contratto	2%
d) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6 %
d1) progettista	5 %
d2) collaboratori tecnici	1 %
e) Redazione del progetto esecutivo	5 %
e1) progettista	4 %
e2) collaboratori tecnici	1 %
f) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1 %
g) Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4 %
g1) verifikatore	3 %
g2) ufficio di supporto	1 %
h) Predisposizione dei documenti di gara (redazione procedura di gara, disciplinare, lettera d'invito, modulistica; responsabile di procedimento nella fase di affidamento, gestione procedure di gara: da attribuire alla CUC per le procedure di affidamento alla stessa delegate o alla struttura amministrativa interna che ha gestito la procedura)	5 %
i) Direzione dei lavori	15 %

l) Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	8 %
l1) Collaboratori tecnici fase esecutiva	4 %
l2) Collaboratori amministrativi fase esecutiva	4 %
m) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1 %
n) Collaudo tecnico-amministrativo e/o Regolare esecuzione e/o collaudo	5 %
Totale	100 %

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Qualora non vengano nominati i responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e/ fase di affidamento, la relativa quota di incentivo è attribuita al RUP. Nel caso in cui il direttore dei lavori non si avvalga del direttore operativo o dell'ispettore di cantiere o di uno di essi, la rispettiva percentuale sarà assegnata al direttore dei lavori considerate che tali attività dovranno comunque essere svolte dallo stesso.

4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti nella medesima fase e categoria (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate e ridistribuite tra le restanti sottocategorie (attività) della medesima fase.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento. Il calcolo viene effettuato applicando nel rispetto di quanto previsto agli articoli 1 e 2, la percentuale della misura incentivante sotto indicata per ciascuno dei gruppi/scaglioni individuati fino alla concorrenza dell'intero valore di affidamento:

Importo	% da destinare al fondo
fino a € 500.000,00	2,00%
> 500.000 e fino alle a soglia di rilevanza europea	1,80%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1,60%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione in considerazione della loro particolare importanza e complessità ai sensi art. 32 Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle

percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica Servizi e Forniture	Percentuale
A) Programmazione della spesa per investimenti a cura del RUP	1 %
B) Attività del Responsabile unico del progetto (RUP)	22 %
B1) RUP	12 %
B2) Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione	5 %
B3) Responsabile di procedimento per la fase di affidamento	5 %
C) Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti all'attività tecnico - amministrativa dell'intervento)	34 %
c.1) redazione e sottoscrizione del progetto e capitolato da parte del servizio proponente	15 %
c.2) Revisione da parte dell'ufficio di supporto preposto alle procedure di gara (CUC)	5 %
c3)redazione schema di contratto da parte del servizio proponente	2 %
Revisione schema di contratto da parte del servizio contratti	2 %
c5)gestione procedura di gara da parte ufficio di supporto (CUC)	5%
C6) supporto all'ufficio proponente	5%
D) Predisposizione dei documenti di gara	20 %
d1) supporto nella redazione disciplinare/lettera di invito/modulistica di gara da parte della Centrale di Committenza (CUC)	5 %
D2) collaborazione, condivisione e confronto da parte del servizio proponente	15%
E) Direzione dell'esecuzione	10 %
F) Collaboratori del Direttore dell'esecuzione	6 %
G) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2 %
H) Verifica di conformità e Regolare esecuzione	5 %
Totale	100 %

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti nella medesima fase e categoria (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate e ridistribuite tra le restanti sottocategorie (attività) della medesima fase.

4. Per le varianti ai fini dell'attribuzione degli incentivi tecnici si applica quanto indicato all'art 9 per i lavori.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile E.Q. tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura come da Sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile E.Q. è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violi obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile E.Q. al Sindaco e al Segretario comunale per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo delle seguenti attività assegnate alla stessa unità di personale, è applicato un abbattimento dello 0,5% sulla percentuale minore:

- a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
- b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
- d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16

Accertamento delle attività svolte e Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% compreso del tempo contrattuale	Nessuna riduzione
	Dal 20% al 50% compreso del tempo contrattuale	10%
	Dal 30% al 50% compreso del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 50% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% compreso dell'importo contrattuale	Nessuna riduzione
	Dal 20% al 40% compreso dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile EQ competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il responsabile EQ predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 18

Informazione e confronto

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art 19

Decorrenza regolamento

1. Il presente regolamento si applica per tutte le procedure avviate a partire dal 1 luglio 2023.
2. Per tutte le procedure avviate entro il 30 giugno 2023 si applica la disciplina prevista dal precedente regolamento approvato con delibera di Giunta n. 21 del 29.3.2022.